



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
DETERMINAZIONE N. 23

OGGETTO: Proroga del contratto di fornitura di energia elettrica per il funzionamento del TAR per il Veneto convenzione CONSIP Energia elettrica 13 – lotto 4. CIG Z0D1891DD6.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTA la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 1 del 25 gennaio 2017 – “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO l’art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTO altresì quanto disposto dell’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 che testualmente si riporta: “Fermo restando quanto previsto all’*articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e all’*articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione”;

VISTA la determinazione n. 7/2016 del 22 febbraio 2016 avente ad oggetto “Affidamento della fornitura di energia elettrica per il funzionamento del TAR per il Veneto. Determina a contrarre per l’adesione alla “Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 13” lotto 4” ODA n. 2772991 del 25 febbraio 2016 – CIG Z0D1891DD6;

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2017 verrà in scadenza il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato, mediante adesione alla Convenzione CONSIP innanzi citata, con la ditta Dolomiti Energia S.p.a. – c.f. 01812630224 con sede in Trento, Via Fersina 23;

PRESO ATTO che con determina n. 20 del 9 maggio 2017 con oggetto “Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 18/4/2016 n. 50 per l’adesione alla “convenzione CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14[^] Edizione ID 1747 – (Lotto 4 CIG 6650255C06)” per le sedi del TAR per il Veneto” si è approvata l’adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica, stipulata tra Consip S.p.a. e la ditta Gala S.p.A;

PRESO ATTO che l’attivazione della fornitura di energia elettrica decorrerà dal 1 luglio 2017;

RITENUTA l’indispensabilità del servizio di fornitura di energia elettrica e la necessità di garantirne la continuità ai fini del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e istituzionale;

VISTA la Deliberazione A.V.C.P. n. 34 del 9 marzo 2011 (oggi A.N.A.C.) ed il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 4 novembre 2015, secondo cui «l’amministrazione, una volta scaduto il contratto e ove rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara (salvo l’esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro)»;

PRESO ATTO che anche la giurisprudenza ammette l’istituto della proroga tecnica, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost) nei casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene necessario, per le suddette ragioni e nelle more dell’attivazione della fornitura di energia elettrica da parte della ditta Gala S.p.a., procedere alla provvisoria e temporanea prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con la ditta Dolomiti Energia S.p.a. – c.f. 01812630224 ai medesimi prezzi e condizioni poste

dalla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 - lotto 4” che si richiama integralmente, con conseguente prosecuzione della proroga del contratto per il periodo di un mese, dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017;

RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza e che la proroga della proroga della fornitura del servizio di cui trattasi trova fondamento nella necessità di assicurare il funzionamento di uffici e servizi per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che la prosecuzione dell’attuale rapporto contrattuale non comporta alcun aumento di spesa e sono garantite le condizioni che a suo tempo hanno costituito motivo di affidamento tramite convenzione Consip;

VALUTATO pertanto, necessario e conveniente adottare il presente provvedimento di proroga del contratto in corso;

VISTA la nota prot. 1219/2016 del 9 maggio 2017 con la quale si comunicava l’intenzione di questo T.A.R. per il Veneto di voler proseguire il contratto di fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni economiche dell’attuale convenzione per il periodo dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017;

VISTA la nota del 17 maggio 2017, acquisita agli atti con prot. n. 1329 del 19 maggio 2017 inviata dalla società Dolomiti Energia S.p.a. con la quale si accoglie la richiesta di proroga del contratto di fornitura di energia elettrica agli stessi patti e condizioni economiche della Convenzione Consip Energia elettrica 13 (n. ODA 2772991 del 25.02.2016) sino alla data del 30 giugno 2017;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 20.02.2017;

CONSIDERATO che la spesa graverà sul cap. 2288 del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali relativo all’anno 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario procedere alla nomina del Responsabile e dell’art. 31 del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.T.A.A.R.;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni nelle premesse esposte, il contratto per il servizio di energia elettrica per la sede del T.A.R. per il Veneto, stipulato con la ditta Dolomiti Energia S.p.a. – c.f. 0181263022, mediante adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13 lotto 4” – CIG Z0D1891DD6 ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip “Energia Elettrica 13” che si richiama integralmente;

2. di dare atto altresì che la presente proroga avrà una durata di mesi 1 (uno), con decorrenza dall’ 1.06.2017 e fino al 30.06.2017;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti e il Responsabile dell’istruttoria è il rag. Claudio Bertato;

4. la spesa presunta del presente atto stimata in euro 2.000,00 (duemila/00) graverà sul cap. 2288 del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali relativo all’anno 2017;

5. Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Venezia, 25 maggio 2017

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio